

	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al suddetto articolo (lett. i);	
	formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).	
	L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione	
	degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della	
	quota associativa.	
	L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità,	
	pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche	
	associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.	
	Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai	
	diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che	
	esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti	
	stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'associazione	
	potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione può esercitare, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui	
	all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello	

stesso, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.2 – Realizzazione delle finalità istituzionali

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione persegue le finalità istituzionali attraverso:

- la valorizzazione, la promozione e la diffusione della musica corale nel più ampio contesto sociale e culturale;
- la promozione sociale, culturale e civile dei propri associati;
- la crescita e la consapevolezza delle competenze tecnico-musicali dei coristi associati e di altri soggetti interessati, attraverso attività di formazione rivolta sia ai coristi che ad altri soggetti interessati;
- lo sviluppo dell'educazione musicale nel contesto socio-culturale del territorio, al fine di promuovere una maggiore inclusione sociale, sviluppare maggiormente le abilità sociali ed emotive, favorendo il dialogo fra diverse culture e diverse generazioni;
- la valorizzazione e divulgazione nel territorio del patrimonio musicale, la tutela e salvaguardia delle tradizioni, attraverso la preparazione e presentazione alla collettività di repertori musicali articolati e diversificati, che potranno riguardare, oltre alla musica del periodo contemporaneo, anche i brani della tradizione nazionale e sarda.

Art.3 – Sede

L'Associazione ha sede legale temporanea nel Comune di Serramanna (SU)

	in via Grecia n. 7 e, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e	
	sedi operative altrove.	
	La sede legale può essere variata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del	
	Consiglio Direttivo, con l'approvazione della maggioranza semplice.	
	Un'eventuale variazione della sede non comporta modifiche allo statuto.	
	Art.4 – Durata	
	L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato può essere	
	deliberato dall'Assemblea dei Soci come descritto al successivo articolo 8.	
	Art.5 – Attività dell'Associazione	
	L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente	
	Statuto, che si intendono conosciute ed approvate da ogni singolo	
	componente. Gli iscritti sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e	
	delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali indicati al precedente articolo 1,	
	l'Associazione darà luogo alla formazione del coro omonimo e dei gruppi	
	corali collegati.	
	Per il perseguimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività	
	nel campo della musica, con particolare riferimento alla musica corale:	
	1. pratica del canto corale (studio, preparazione e prove con particolare	
	riferimento al repertorio del periodo contemporaneo, e più in generale alla	
	musica sacra e profana, popolare, etc.);	
	2. concerti;	
	3. rassegne musicali;	
	4. corsi di formazione corale e musicale;	

5. concorsi in ambito corale;

6. scambi e gemellaggi con altri cori e associazioni italiani e/o esteri;

7. manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari;

8. pubblicazioni musicali, audiovisive, performances teatrali e creazioni multimediali, curandone anche la diffusione per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci;

9. ricerche musicali;

10. attività di aggregazione e animazione, rivolte a persone delle diverse fasce di età, attraverso la realizzazione di momenti di gioco-studio, volti a favorire un armonico sviluppo della persona ed uno scambio generazionale;

11. collaborazioni con conservatori musicali, accademie, università, scuole ed istituti pubblici e privati e con tutti quegli enti che abbiano come scopo la formazione musicale e/o la diffusione della cultura;

12. collaborazioni con le altre attività musicali e partecipazione, qualora lo ritenga opportuno, alle iniziative promosse a livello locale e non, con particolare attenzione a quelle di beneficenza;

13. adesione a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale e internazionale;

14. ogni altra iniziativa tesa a favorire il raggiungimento delle finalità statutarie ed a diffondere e far conoscere la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto.

Art.6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;

2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente.

Art.7 - Soci dell'Associazione

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Sono soci dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori.

1. Soci Fondatori: i Soci Fondatori sono coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

2. Soci Ordinari: sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva.

3. Soci Sostenitori: i Soci Sostenitori sono persone fisiche che, con apporto economico o con fattiva collaborazione, contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e possono partecipare, in condizioni di parità, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Presidente dell'Associazione dichiarando che si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro dei soci.

~~L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato, e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.~~

I soci hanno il diritto di:

	partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di	
	elettorato attivo e passivo;	
	essere informati di tutte le attività ed iniziative della Associazione e di	
	parteciparvi;	
	esaminare i libri sociali.	
	Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di	
	presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine	
	massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata	
	presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal	
	Consiglio Direttivo.	
	L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione	
	nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della	
	quota associativa.	
	I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, e di versare la quota associativa nella misura e nei termini	
	fissati dal Consiglio Direttivo.	
	La qualità di socio si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di	
	recesso, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo;	
	b) decadenza a seguito di mancato pagamento della quota associativa, entro	
	60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale	
	obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al	
	versamento. L'associato decaduto può presentare richiesta di riammissione	
	8	

entro il 31 ottobre dietro versamento della quota dovuta, o presentare una nuova domanda di ammissione.

I soci possono essere espulsi dall'Associazione nei seguenti casi:

- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo, malgrado i ripetuti solleciti del Tesoriere;
- quando con il loro comportamento e la loro attività, tendano a ledere la dignità e l'immagine del Coro;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando attuino comportamenti che non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;

Le espulsioni sono decise con delibera motivata del Consiglio Direttivo, che raccoglierà e vaglierà le segnalazioni in tal senso. Il provvedimento deve essere motivato, e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il

	socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli	
	può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.	
	Il socio receduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote	
	associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Art.8 – Assemblea dei Soci	
	L'Assemblea dei Soci è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai	
	soci sostenitori, e viene convocata in forma ordinaria o straordinaria.	
	L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno	
	una volta all'anno entro il 30 aprile.	
	L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente su iniziativa dei seguenti	
	organi e deve avere luogo entro venti giorni dalla data dell'eventuale	
	richiesta:	
	- su disposizione dello stesso Presidente, quando questi lo ritenga	
	opportuno;	
	- su richiesta del Consiglio Direttivo, quando esso ne deliberi l'effettiva	
	necessità;	
	- su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.	
	L'Assemblea è convocata, mediante invio di e-mail all'indirizzo indicato dal	
	socio nella richiesta di adesione, tramite servizio postale, nonché mediante	
	affissione della convocazione nell'apposita bacheca della Sede sociale,	
	qualora disponibile.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato 10 giorni prima della data	
	fissata per la riunione e deve contenere i seguenti dati: giorno, ora e sede	

della convocazione, ordine del giorno (cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati).

Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, eccetto che per la modifica dello Statuto, per la quale si rimanda all'articolo 18.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, fatti salvi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

	Le votazioni si svolgono, normalmente, con voto palese, salvo il caso in cui la	
	votazione riguardi i singoli soci, nel qual caso la votazione avviene a scrutinio	
	segreto.	
	Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto. I soci minorenni possono	
	esprimere il loro voto per il tramite di colui che esercita la potestà genitoriale.	
	L'Assemblea svolge i seguenti compiti:	
	1 elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo;	
	2 delibera sull'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo,	
	quando viene presentata al Presidente una mozione di sfiducia, da	
	inserire all'ordine del giorno, da parte di almeno un terzo dei soci. La	
	mozione è accolta se votata da almeno due terzi degli iscritti;	
	3 revoca i membri del Consiglio Direttivo;	
	4 discute e approva il bilancio consuntivo - rendiconto di cassa,	
	corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta, presentato dal	
	Consiglio Direttivo;	
	5 approva il bilancio di previsione ed il programma delle attività	
	predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	6 delibera le modifiche dello Statuto;	
	7 delibera su ogni altro argomento previsto nell'ordine del giorno;	
	8 delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, e lo scioglimento	
	dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti;	
	9 delibera sull'eventuale variazione della sede dell'Associazione;	

10 dispone la nomina dell'eventuale organo di controllo al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto delle modalità ivi prescritte.

11 delibera la revoca dei componenti degli organi sociali e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti;

12 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

13 delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

14 approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;

15 delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

Art.9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, con potere di rappresentanza generale.

È formato da 7 membri, eletti fra i soci dall'Assemblea, che provvede alla loro sostituzione nel caso in cui essi vengano dichiarati decaduti.

I consiglieri durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri. E' presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

	Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale	
	il voto del Presidente.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il luogo	
	indicato nella convocazione, e può regolarmente tenersi anche in	
	videoconferenza, con modalità tali da consentire che tutti i partecipanti siano	
	identificati, possano seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla	
	votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente.	
	Il verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei	
	consiglieri, viene approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:	
	1 redige il bilancio consuntivo - rendiconto di cassa, predispone il	
	bilancio di previsione ed il programma delle attività, e li propone	
	all'Assemblea per l'approvazione;	
	2 elabora e predispone le proposte degli atti da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	3 elabora e propone progetti di collaborazione e scambi culturali;	
	4 delibera di richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea in	
	seduta ordinaria e straordinaria;	
	5 delibera sulle attività dell'Associazione, avvalendosi del supporto	
	fornito dal Direttore Artistico,	
	6 stabilisce l'ammontare della quota associativa che i soci dovranno	
	versare per l'ammissione e il rinnovo annuale;	

7 stabilisce l'ammontare e la periodicità della contribuzione alla realizzazione delle attività del coro in programma;

8 delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulle dimissioni;

9 delibera sull'eventuale espulsione dei soci, nei casi previsti dall'art. 7.

Art.10 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

1 convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

2 convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

3 cura i rapporti con enti pubblici e privati e con altre realtà esterne all'Associazione;

4 sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione le proposte di espulsione dei soci;

5 il Presidente può delegare alcuni dei suoi compiti, purché non rientrino nelle competenze di un altro organo sociale, e per periodi di tempo limitati, a persone interne all'Associazione. La delega cessa contestualmente alla cessazione dalla carica di Presidente, ma può essere reiterata dal successivo Presidente;

6 cura l'organizzazione e coordinamento del Consiglio, il rapporto coi coristi, rappresenta l'Associazione nelle relazioni con il pubblico (Enti del territorio, Mass Media ecc.);

7 mantiene rapporti con enti esterni (titolare della sede ospitante le

	prove, terzi organizzatori, sponsor ecc.);	
	8 è suo compito fornire informazioni sull'associazione;	
	Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e decade contestualmente al Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.	
	Art.11 –Direttore Artistico	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione si avvale di un Direttore Artistico, quale organo consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella stesura dei progetti artistici. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per l’approvazione nell’ambito del programma annuale o pluriennale della Associazione. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea dei Soci, con apposito atto che stabilisce la durata dell’incarico.	
	Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.	
	Il Direttore Artistico:	
	- redige annualmente la programmazione artistica e didattica dell’Associazione, presentandola al Consiglio Direttivo;	
	- formula all’Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo le proposte necessarie per le deliberazioni sull’attività dell’Associazione.	
	- organizza le prove, definendo, sentiti i coristi, contenuti e modalità di svolgimento;	
	- fornisce le indicazioni sulla organizzazione degli eventi edei concerti e, a tal fine, esegue sopralluoghi;	
	16	

- dirige le esibizioni e propone il repertorio del coro seguendo le attitudini dei coristi, con l'obiettivo di accrescerne le competenze tecnico-musicali;
- propone al Consiglio Direttivo le scelte artistiche nell'organizzazione degli eventi, al fine di garantire la migliore riuscita delle esibizioni del coro.

L'Associazione può avvalersi della prestazione di un proprio associato quale Direttore Artistico, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art.12 –Tesoriere

Il Tesoriere è designato dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.

Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

- 1 è responsabile della contabilità dell'Associazione e della tenuta della stessa in appositi registri;
- 2 cura la riscossione delle quote associative, e può avvalersi a tal fine dei referenti designati dal Consiglio Direttivo;
- 3 cura l'emissione delle ricevute per le entrate ed uscite;
- 4 è responsabile della custodia del denaro contante, e della cassa corrente, e consegna eventuali assegni al Presidente, che ne cura la riscossione;
- 5 è tenuto al pagamento dei musicisti, dei collaboratori, e delle spese di gestione e cura la riscossione degli eventuali introiti e dei contributi;
- 6 dà corso ai pagamenti deliberati;
- 7 deposita presso un istituto di credito quanto eccede le normali esigenze di cassa;

	8	dà completa giustificazione di tutte le spese sostenute;
	9	redige trimestralmente un breve documento di sintesi riportante il
		saldo di cassa specificando entrate e uscite e rende disponibile il
		resoconto, se richiesto dal Consiglio Direttivo;
	10	redige il bilancio –rendiconto di cassa dell'esercizio precedente, in
		tempo utile affinché sia deliberato dal Consiglio Direttivo e sottoposto
		all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nel termine previsto dal
		presente statuto.
	Art.13 –Segretario	
	Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e gli eventuali	
	incontri dei coristi, si occupa di aggiornare l'elenco dei coristi, di aggiornare	
	l'agenda dei concerti, di custodire in archivio documenti, anche digitali, del	
	coro (spartiti, CD, materiale audio-video). Consegna ad ogni corista copia	
	dello Statuto. Affianca il Direttore Artistico nell'inserimento in organico dei	
	nuovi coristi.	
	Cura la tenuta dei seguenti libri sociali previsti per legge:	
	a)	libro degli associati;
	b)	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui
		devono essere trascritti anche i verbali redatti nella forma prescritta;
	c)	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
	d)	registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non
		occasionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del
		Terzo Settore;

I suddetti libri sociali potranno essere tenuti con sistemi informatici di conservazione elettronica sostitutiva.

Art.14 –Collaboratori del Consiglio

Collaborano con il Consiglio Direttivo, se designati: l'Assistente alla Segreteria, l'Organizzatore degli Eventi ed il Responsabile della Comunicazione. I suddetti collaboratori sono individuati fra i soci.

- l'Assistente alla segreteria affianca il segretario nella ricezione delle domande di iscrizione dei soci, nella predisposizione della modulistica da compilare a tal fine, nella raccolta e conservazione dei documenti e nella distribuzione del materiale ai coristi;

- l'Organizzatore degli eventi assiste il Direttore artistico nelle attività

necessarie a tale organizzazione, ed a tal fine:

prende contatti in nome e per conto del coro, ricerca fondi, fornisce informazioni sul coro, sulla disponibilità di date, logistica e trasporto e negozia condizioni vantaggiose per la partecipazione del coro agli eventi ai quali è invitato. Fornisce il materiale fotografico, video, audio, scheda di presentazione del coro, scheda tecnica per il service, ecc. all'Ente ospitante che ha organizzato l'evento;

- il Responsabile della Comunicazione cura l'immagine dell'Associazione sulle pagine dei social e sull'eventuale sito internet, che devono essere realizzati in modo da essere essenziali, lineari, e contenere tutte e sole le informazioni necessarie al fine di pubblicizzare le attività e promuovere in modo dinamico e facilmente accessibile gli eventi dell'Associazione. Cura la tenuta dei contatti (e-

ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale,
secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.16 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.

Art.17 – Bilancio - Rendiconto di cassa e bilancio preventivo

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'assemblea
dei soci la relazione ed il Bilancio – rendiconto di cassa dell'esercizio
trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, per la definitiva
approvazione.

Art.18 – Modifiche allo statuto

Eventuali modifiche del presente statuto sono decise dall'Assemblea dei
Soci. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19 – Norme residuali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale
dell'Associazione.

Le disposizioni attuative dello statuto e gli altri atti adottati dagli Organi
dell'Associazione, nell'ambito delle proprie competenze, hanno valore legale
all'interno dell'associazione ed impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dalle

disposizioni attuative, si fa riferimento - in quanto compatibili - alle norme contenute nel Codice del Terzo settore, nel Codice Civile, nelle Leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

In caso di dubbi interpretativi, spetta al Consiglio Direttivo individuare la norma applicabile alla fattispecie concreta.

Serramanna, 20 febbraio 2022

Il Presidente – Maria Grazia Medda

Il Segretario – Sara Cabriolu

ALLE ENTRATE
INCIALE DI CAGLIARI
storiale di Sant'Anti